

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso nell'interesse del dirigente scolastico ma evidenzia i limiti normativi da riformare.

La sentenza della quarta sezione della Corte di Cassazione n.37766 del 2019 nel rigettare i ricorsi presentati nell'interesse degli imputati,una dirigente scolastica e un responsabile servizio prevenzione protezione (RSPP), nel processo penale per un infortunio occorso nell'istituto scolastico ad un ragazzo, si limita ad applicare, come del resto suo precipuo compito, la normativa in vigore ribadendo il concetto che il dirigente scolastico, nel decreto L.vo 81/08, è equiparato al datore di lavoro pur riconoscendo in questa figura tratti caratteristici che in realtà non appartengono al datore di lavoro vero e proprio.

Si legge infatti a pag. 15 della indicata sentenza che “è certamente vero che *«Nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa»* (così Sez. 4, n. 34804 del 02/07/2010, Maniago, Rv. 248349; in conformità, v.,già in precedenza, Sez. 3, n. 47249 del 30/11/2005, Maniscalco, Rv. 233017;Sez. 3, n. 19634 del 04/03/2003, Fortunato, Rv. 224874; recentemente, nello stesso senso, Sez. 4, n. 43829 del 20/04/2018, Cesini Sergio, Rv. 274263) e chela ricorrente era priva dei poteri di spesa”. Di seguito però aggiunge “Nondimeno, non può trascurarsi che *«In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione»*

E' in questo breve passaggio, che funge da premessa all'intera decisione, che è possibile individuare il messaggio insito.

La Suprema Corte, in sostanza, pur riconoscendo la particolarità della equiparazione della figura di dirigente scolastico al datore di lavoro, pur non avendone né le caratteristiche né i poteri, avverte di non poter intervenire perchè una norma specifica attribuisce al dirigente scolastico precisi obblighi di tutela della sicurezza nonostante i limitati poteri di gestione.

Ne consegue che, ai fini della affermazione della responsabilità penale degli imputati non si può non tener conto di quanto previsto in maniera così precisa dal dettato normativo.

Tuttavia, il vero merito della decisione è proprio quello di aver posto l'accento sulla figura del dirigente scolastico equiparato, indebitamente, al datore di lavoro.

In buona sostanza ci troviamo di fronte ad un datore di lavoro che pur sostenendo sulle proprie spalle l'onere delle responsabilità, civili e penali, derivanti da infortuni, non ha un potere di intervento vero e proprio .

Il comma 3 dell'art.18 del D.lgvo n.81/08 recita infatti testualmente **“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico ”.**

La discussa normativa obbligatoriamente applicata dei giudici di legittimità ci consegna pertanto una figura di Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro che può essere ben definita un “ibrido giuridico” individuato come tale dal combinato disposto del DM 382/98 e del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza).

Sulla base di tale disposto normativo il Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro deve quotidianamente districarsi tra i compiti propri del suo ruolo primario, e le responsabilità quale Datore di Lavoro nei confronti non solo dei lavoratori della Scuola e degli alunni quando equiparati ai lavoratori, ma anche di molti altri soggetti interni ed esterni alla Istituzione scolastica.

Il tutto in un quadro caratterizzato dai limiti imposti dalla non piena disponibilità giuridica di edifici, locali, impianti e attrezzature, contratti di manutenzione e d'opera.

Alla luce della pronuncia citata , approfittando del breve cenno in essa contenuto che fa da obbligata premessa alla decisione stessa , di precedenti sentenze di condanna in sede penale di dirigenti scolastici che hanno suscitato scalpore unitamente al dilagare delle situazioni di grave precarietà di moltissimi edifici scolastici, si reputa quantomai urgente ed opportuno ridiscutere, rappresentandola nelle idonee sedi parlamentari e politiche, l'anomala definizione di **'datore di lavoro' del dirigente scolastico privo di strumenti e condizioni per i necessari interventi.**

L'esigenza è ormai irrinunciabile, affinché, sul piano normativo si giunga ad una ridefinizione dei compiti e delle responsabilità da attribuire al dirigente scolastico che non può e non deve sostenere in proprio responsabilità riconducibili alla inadempienza delle pubbliche amministrazioni titolari degli immobili ove risiedono la stragrande maggioranza degli istituti scolastici della nostra penisola con l'auspicio che si giunga in tempi rapidi a una proposta di legge unitaria che separi con chiarezza assoluta la disciplina sul ruolo del Dirigente scolastico (art. 25 del Dlgs. 165/2001) da quella di datore di lavoro in ambito prevenzionistico (Dlgs. 81/2008).

Avv. Fabio De Ciuceis